



Consiglio Ordine Forense Lanciano		
CORRISPONDENZA IN ARRIVO		
1130	2020	5.5.2020
N. Prot.		Data

TRIBUNALE DI LANCIANO

LINEE GUIDA PER LA ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI NEL PERIODO 12 MAGGIO – 31 LUGLIO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 EX LEGE 24 APRILE 2020 N. 27. E D.L. 30 APRILE 2020 N.28.

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che l'art. 83, sesto comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17.3.2020, convertito con modifiche in Legge 24 aprile 2020 n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16/L, come successivamente integrata e modificata con l'art. 3 del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19», pubblicato in G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio (termine introdotto in luogo dell'originario 15 aprile 2020 con l'art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» pubblicato in G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020) ed il **31 luglio 2020** (nuovo termine introdotto con il citato D.L. n. 28/2020), ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello (ed in particolare quelle indicate al successivo comma 7:

- "a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 dei procedimenti civili e penali, con le eccezioni stabilite dal sopra citato comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"
- h -bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti).

Sentiti in data 23.4.2020, tramite collegamento da remoto il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello e-loro tramite- l'autorità sanitaria regionale;

Sentito il Procuratore della Repubblica in sede;

Sentito il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Tenuto conto di quanto osservato in sede di riunioni in videoconferenza con gli

altri capi degli uffici giudiziari del distretto, i relativi Procuratori della Repubblica e Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche al fine di pervenire ad una sostanziale omogeneità di indirizzi nelle formulazione di linee guida o veri e propri Protocolli con i COA;

Rilevato -infine-, con riguardo alla organizzazione dell'Ufficio e delle sue attività e per quanto concerne la prestazione lavorativa del personale amministrativo, che l'art. 87 del DL, premesso che fino alla cessazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile è ritenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, prescrive alla pubblica amministrazione di: a) limitare la presenza dei dipendenti all'interno dell'ufficio giudiziario, consentita solo per assicurare le attività indifferibili, richiedenti la necessaria presenza sul luogo di lavoro e, laddove non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, b) ricorrere agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo et similia e solo in ultima istanza alla esenzione del personale, colla precisazione che la esenzione disposta con provvedimento motivato, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in relazione al periodo tempo sopra individuato, dispone quanto segue.

SETTORE CIVILE

- Ogni magistrato tratterà i procedimenti civili assegnati alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ai sensi del comma 7 lett. h).

-Ogni magistrato tratterà i procedimenti civili assegnati alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Dgsia e con l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al comma 7 lett. f), tra le quali si segnala in particolare la prescrizione introdotta con D.L. n. 28/2020 della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

-Ogni magistrato tratterà i procedimenti civili urgenti (come definiti dall'art. 83 d.l. cit. comma 3 lett. a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal

ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.) alle udienze fissate fino al 31 luglio 2020 e che richiedono la presenza di altri soggetti oltre alle parti ed ai loro difensori, quando non appaia possibile l'osservanza delle diverse modalità di cui sopra, secondo le modalità ordinarie ("in presentia"), a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e 87 comma 7 lett.e), adottando ogni accorgimento ritenuto utile al fine di evitare assembramento di persone sia all'interno che all'esterno dell'aula di udienza, opportunamente scaglionando la trattazione delle cause e l'accesso dei soggetti interessati per giorni ed orari e nel rispetto delle altre prescrizioni di sicurezza in vigore (distanziamento, utilizzo dei MPI, etc.).

-Ogni magistrato assegnatario di procedimenti le cui udienze cadono nel periodo dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020, e che non possono essere trattati nelle modalità di cui sopra, provvederà al rinvio d'ufficio degli stessi e di quelli che, a causa della necessaria ricalendarizzazione, non potranno comunque essere trattati entro la suddetta data, a data successiva, mediante provvedimento redatto telematicamente (così come raccomandato dal CSM con Delibera contenete linee Guida per l'emergenza Covid-19 dell'11 marzo 2020).

-Nella conseguente necessaria selezione dei procedimenti da trattare si darà precedenza oltre che a quelli dichiarati urgenti, a quelli di iscrizione più risalente o inclusi tra quelli a trattazione prioritaria nel Programma di gestione ex art. 37 ed a quelli di più rapida decisione in quanto non necessitano di ulteriore attività istruttoria.

-Nel dettaglio ogni magistrato si atterrà a quanto concordato in sede distrettuale e riportato nelle proposte di Protocollo nei vari settori -(civile, lavoro e previdenza, fallimento, esecuzioni, che si riportano in allegato)-, per quanto possibile e consentito dalle condizioni logistiche dell'Ufficio (disponibilità di aule, di strumenti informatici, di presenza del personale amministrativo, ecc.), fermo restando che -essendo l'obiettivo primario della legge quello di evitare assembramenti e pericolose situazioni di contagio- dovrà essere sempre preferito lo svolgimento dell'udienza secondo la modalità della trattazione cartolare telematica (lett. h) o della trattazione da remoto (lett. f) e solo quale ultima opzione quella ordinaria "in presentia", limitatamente alle cause che sono da ritenere e qualificare "urgenti" e quindi sottratte al rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

-Nei procedimenti in materia di famiglia e minori si tenga presente che ai sensi del nuovo comma 7 -bis) " Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi".

SETTORE PENALE

Nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 saranno regolarmente trattati: 1-i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3 lett. b) e quelli ritenuti urgenti ai sensi della successiva lett. c), (art. 83, comma 3, lett. b): procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 comma 6 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal

giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.), 2- quelli a carico di imputati liberi (o detenuti per altra causa) ritenuti a trattazione prioritaria ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. e secondo il vigente D.O.G., e 3- quelli maturi per la decisione che non richiedono ulteriore attività istruttoria, salve sempre le esigenze di ruolo e di ricalendarizzazione.

Si procederà alla celebrazione dell'udienza assicurando la partecipazione dell'imputato detenuto, anche per altra causa, -ove possibile- mediante video conferenza o collegamento da remoto ai sensi dei commi 12 -per le udienze- e 12 quater -per la fase delle indagini preliminari- (ove viene prescritto che, "ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"), cioè con utilizzo dell'applicativo Microsoft Team, evidenziandosi che il detto comma 12 richiama le disposizioni dei soli commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e non anche il comma 6 (il quale prescrive che "un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice ... è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto delle altre circostanze ivi richiamate", mentre il comma 12 quater demanda espressamente tali incombenze all'ufficiale od agente di p.g.).

Entro lo stesso termine stabilito per la dichiarazione di scelta dell'imputato detenuto, il difensore dovrà comunicare se partecipare all'udienza in presenza o nel luogo di detenzione.

Il processo si svolgerà a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e 83, comma 7 lett. e) DL 18/2020, adottando ogni cautela per evitare assembramenti all'interno o all'esterno dell'aula di udienza (fissazione dell'udienza ad orario, accesso consentito solo alle parti processuali dopo che abbiano lasciato l'udienza le parti del processo precedente; poiché l'udienza è a porte chiuse ogni altra persona non autorizzata non potrà accedere nel palazzo di giustizia, nemmeno nelle aree di attesa; il giudice potrà calmierare i tempi della discussione, ognuno è tenuto all'uso dei MPI ed all'osservanza della distanza etc.).

Tutte le comunicazioni e notificazioni possono essere effettuate ai sensi e con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 del citato art. 83 DL, evidenziandosi qui che ai

sensi del comma 14 le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Ogni magistrato, o il presidente del collegio, provvederà al rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 dei procedimenti penali che non rientrino nelle categorie di cui sopra oltre che di quelli che, a causa della necessaria ricalendarizzazione, non potranno comunque essere trattate entro la suddetta data.

7

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E DEL PERSONALE

-Gli uffici giudiziari rimangono chiusi al pubblico fino al 31 luglio 2020 e l'accesso è consentito oltre che ai magistrati, ai dipendenti, alle forze di PG, ai rappresentanti del COA, esclusivamente agli utenti impegnati nelle udienze e nei procedimenti civili e penali -nei giorni ed orario esatti- stabiliti nel provvedimento di convocazione- e nelle connesse attività, alle condizioni di cui al citato D.L. e delle seguenti prescrizioni.

-Ogni istanza, atto o documento deve essere depositato telematicamente (comma 11), sia nel settore penale che in quello civile, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali e solo quando ciò sia assolutamente impossibile presso il presidio allestito presso il tribunale, previo appuntamento telefonico o telematico con l'ufficio.

-Tutti coloro che sono autorizzati ad accedere all'interno del tribunale sono tenuti alla sanificazione delle mani mediante utilizzo dello apposito gel disinfettante disponibile all'ingresso ed alla osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n.5443 e s.m.i. e di cui all'allegato 1 del Dpcm 8 marzo 2020, in particolare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e all'utilizzo dei MPI.

-Il personale addetto alla vigilanza dell'ingresso è tenuto ad accertare con la massima cura le ragioni di accesso agli uffici da parte del pubblico, compresi gli avvocati, contattando in caso di ragionevole incertezza il funzionario di cancelleria o il magistrato presente in ufficio.

-L'accesso agli **Uffici NEP** è consentito solo per la notifica degli atti urgenti e indifferibili pertinenti alle cause che possono essere trattate nel periodo considerato ovvero fino al 31 luglio 2020, secondo le dettagliate indicazioni del suo Dirigente.

-Le Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace sono chiuse al pubblico in quanto detto ufficio non eroga servizi urgenti.

-Con separato provvedimento, concordato con il **personale amministrativo**, sono individuati i presidi per lo espletamento delle attività urgenti che richiedono la presenza di personale in ufficio, la composizione dei presidi e le modalità di rotazione dei dipendenti, nonché le attività costituenti lavoro agile, le modalità di esenzione dal servizio di coloro i quali non possono essere utilmente posti in smart working, o comporre i presidi e non abbiano ferie pregresse residue da smaltire o altri strumenti per rimanere a casa ai sensi della Circolare del Ministero della Giustizia 19 marzo 2020 n. 3780 ID recante Linee Guida "Sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA", la cui efficacia è stata prorogata con successiva delibera del 24 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020.

Il Presente provvedimento, emesso all'esito delle intese raggiunte in sede distrettuale in forma partecipata, ai sensi dell'art. 83, comma 6, DL 18/2020 e secondo le indicazioni del CSM di cui alla Delibera contenente linee Guida per l'emergenza Covid-19 dell'11 marzo 2020, sentiti i magistrati del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, non comporta -allo stato-alcuna variazione tabellare.

Si comunichi a tutti i Magistrati, togati ed onorari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello, al Presidente della Corte di Appello, alla VII commissione del CSM, al personale amministrativo, al Dirigente UNEP ed ai G.d.P. in sede.

Lanciano 1 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Riccardo Audino

TRIBUNALE DI LANCIANO

V° Depositato in Cancelleria Prot. N. 364 U

Oggi - 5 MAG, 2020 - Cancelleria